



*Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza*

Prot. n. 47 del 27 maggio 2019

2,1)

Genova, 12^o MAG. 2019

Prot. n. PG/2019/ 147604

Class. 2019/C2.4/19

Al Signor Presidente
I Commissione

Al Signor Presidente
IV Commissione

Loro Sedi

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Sede

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

Sede

Oggetto: Proposta di legge n. 249 del 20
maggio 2019.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

Ai Gruppi Consiliari

Loro Sedi

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa del
Consigliere Giovanni De Paoli, avente ad oggetto:

"DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI BALNEAZIONE FLUVIALE E LACUALE".

Alle Commissioni I e IV riunite per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo
comma, del Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 85, primo comma, del
Regolamento stesso.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma,
lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere
obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del
Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Alessandro Piana)



X LEGISLATURA

**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

P.D.L.

249	20.05.2019
------------	-------------------

Oggetto:

“DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI BALNEAZIONE FLUVIALE E LACUALE”

16 MAG 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alessandro Piana

DATA _____ ORA _____

CONSIGLIO REGIONALE Atti consiliari
Regione Liguria

**X LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E
RELAZIONI**




CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Giovanni DE PAOLI

avente ad oggetto:

“Disposizioni regionali in materia di balneazione fluviale e lacuale”

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il



cl. 2019/c2.4/19 20 MAG. 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA

RELAZIONE alla proposta di legge recante:

“Disposizioni regionali in materia di balneazione fluviale e lacuale”

Il presente progetto di legge ha lo scopo di valorizzare i beni del demanio fluviale e lacuale quali risorse ambientali fondamentali, attraverso lo strumento della promozione della balneazione delle acque interne.

Senza dimenticare che la nostra Regione ha una forte vocazione turistica costiera e marittima, l'ambiente fluviale ligure con le sue particolarità può avere un indubbio valore sul piano turistico e ricreativo e costituire una risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio dell'entroterra.

Il presente provvedimento si inserisce in un quadro normativo comunitario e nazionale che punta sulla prevenzione e protezione della salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione e sull'informazione al pubblico sulla balneabilità.

La possibilità di fare il bagno in un fiume così come al mare in acque pulite è garantita dai controlli effettuati dall'Agenzia regionale per l'ambiente nelle diverse aree sulla base di norme nazionali e disposizioni regionali.

Ogni anno Regione Liguria, per la parte di propria competenza territoriale, individua con proprio provvedimento sia le acque destinate alla balneazione, sulle quali viene attivato un sistema di controllo della qualità da parte di Arpal, sia le acque non destinate alla balneazione ovvero da vietare permanentemente alla balneazione.

E' poi competenza dei Comuni conformemente a quanto stabilito dalla Regione delimitare le acque non balneabili in maniera permanente o temporanea ricadenti nel proprio territorio e assicurarne l'informazione al pubblico.

Nell'ottica di sviluppo e tutela del territorio Questa proposta di legge favorisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, la concessione di contributi e finanziamenti per iniziative e progetti di Comuni o loro consorzi o con la partecipazione di privati che abbiano come obiettivo il miglioramento e il recupero ambientale delle aree demaniali destinate alla balneazione.

Relazione all'articolato

L'articolo 1 indica quale obiettivo della presente proposta di legge la promozione, la valorizzazione e la fruizione delle aree superficiali dei fiumi e laghi regionali ai fini della balneazione e contiene, a tale scopo, alcune disposizioni per l'individuazione delle aree balneabili e per il controllo e monitoraggio delle acque a garanzia della salute e sicurezza dei bagnanti, come previsto dalle norme europee e nazionali.

L'articolo 2 prevede che la Giunta regionale, con proprio provvedimento, individui ogni anno le acque di balneazione e i relativi punti di monitoraggio in attuazione della normativa per la tutela della sicurezza e salute umana.

L'articolo 3, al primo comma, illustra la competenza della Regione per quanto riguarda la durata della stagione balneare.

Il secondo comma, allo scopo di garantire la sicurezza dei bagnanti, prevede la facoltà della Regione, acquisiti i pareri degli enti competenti, di delimitare aree riservate alla balneazione nelle quali sono assicurati i servizi di assistenza e soccorso e vietate le attività incompatibili. Il terzo comma riguarda le competenze dei Comuni attinenti alla delimitazione delle acque non balneabili e di quelle permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio e all'obbligo di informazione.

L'articolo 4 elenca in dettaglio gli obblighi dei Comuni in merito alle segnalazioni e divulgazioni di informazioni riguardanti la classificazione delle acque di balneazione, gli eventuali divieti sia permanenti che temporanei con indicazione dei motivi e delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti.

L'articolo 5 riguarda il potere di affidamento di concessioni dell'uso dei beni del demanio idrico in capo alla Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di affidamento delle concessioni e salvaguardando anche le fasce di tutela stabilite con regolamento regionale.

L'articolo 6 attiene all'obbligo in capo ai concessionari demaniali in ambito fluviale e lacuale del servizio di salvamento ai bagnanti oltre a quelli derivanti dalla concessione.

L'articolo 7 regola la concessione di finanziamenti e contributi da parte della Regione per la realizzazione di iniziative e progetti di Comuni o loro consorzi pubblici o con la partecipazione di privati per interventi volti alla sicurezza e al recupero ambientale e ricettivo delle aree demaniali idriche degradate destinate alla balneazione demandando alla Giunta regionale la stesura di un regolamento riguardante le modalità attuative dei progetti, nonché le modalità di erogazione dei contributi.

L'articolo 8 contiene la norma finanziaria

Proposta di legge regionale recante:

“Disposizioni regionali in materia di balneazione fluviale e lacuale”

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze amministrative in materia di gestione del demanio idrico di cui al decreto legislativo 112/1998 e di cui all'articolo 59 del d.p.r. 616/1977, promuove la valorizzazione e la fruizione delle aree del demanio lacuale e fluviale.
2. A tal fine la presente legge, nel rispetto dei principi della normativa europea e nazionale in materia di acque balneabili, detta disposizioni per l'individuazione di aree superficiali di fiumi e laghi destinate alla balneazione, nonché per l'effettuazione del monitoraggio delle acque ai fini di garantire la salute e la sicurezza dei bagnanti.

Articolo 2 (Acque di balneazione)

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, le acque di balneazione e provvede, prima dell'inizio di ogni stagione balneare e durante la stessa, ad effettuare il monitoraggio delle acque, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE) e dal decreto del Ministro della Salute 30 marzo 2010 (Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

(Stagione balneare, aree riservate alla balneazione e divieti)

1. La Regione stabilisce la durata della stagione balneare in un periodo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre.
2. Durante la stagione balneare, al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti, la Regione in corrispondenza di spiagge libere con elevata frequentazione a scopi turistici, ricreativi o connessi ad un uso balneare dell'area può delimitare, acquisiti i pareri degli enti competenti, specchi acquei riservati alla balneazione. In tali aree riservate alla balneazione è vietata qualunque attività non compatibile con la stessa e la Regione assicura il servizio di assistenza e soccorso.
3. Prima dell'inizio della stagione balneare, i Comuni, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 116/2008, prevedono la delimitazione delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dalla Regione e assicurandone l'informazione al pubblico.

Articolo 4

(Informazioni al pubblico)

1. I Comuni assicurano con tempestività, secondo le indicazioni di cui all'articolo 15 del d.lgs. 116/2008, la divulgazione e la segnalazione, durante la stagione balneare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, delle informazioni riguardanti:
 - a) classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione, mediante simbologia che corrisponda agli indirizzi comunitari;
 - b) descrizione generale delle acque di balneazione in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione;
 - c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata:
 - 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;
 - 2) indicazione del numero dei giorni nei quali la balneazione è stata vietata durante la stagione balneare precedente;
 - 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;
 - d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale;

- e) laddove la balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni;
- f) ogniqualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l'area in questione non è più balneabile con la ragione del declassamento;
- g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti.

Articolo 5 (Affidamento di concessioni)

1. La Regione può concedere l'uso di beni del demanio idrico a soggetti pubblici o privati nel rispetto della normativa europea in materia di affidamento delle concessioni e con le modalità stabilite con proprio regolamento.
2. Nell'affidamento delle concessioni si tiene conto delle fasce di tutela stabilite dalla Regione con proprio regolamento ai fini della tutela e miglioramento dell'ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e di contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per l'adeguato svolgimento delle funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche nonché dell'attività di polizia idraulica e di protezione civile.

Articolo 6 (Obblighi dei concessionari)

1. Ferme restando le competenze dei Comuni in materia di difesa del suolo ai sensi della legge regionale 15/2015, i concessionari demaniali in ambito fluviale e lacuale assicurano i servizi di salvamento ai bagnanti nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione.

Articolo 7 (Concessione di contributi)

- 1 La Regione favorisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, la realizzazione di iniziative e progetti di Comuni o loro consorzi pubblici o con la partecipazione di privati per interventi volti alla sicurezza e alla riqualificazione e recupero ambientale e ricettivo delle aree demaniali idriche degradate destinate alla balneazione attraverso la concessione di finanziamenti e contributi.
- 2 La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento i criteri e le modalità per la redazione, presentazione ed accoglimento dei progetti, i

tempi di realizzazione delle opere, le modalità di erogazione dei contributi. Il regolamento è emanato entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3 Resta comunque fermo, laddove sia prevista la partecipazione di soggetti privati, il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 9 (Norma finanziaria)

1 Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000 per l'esercizio 2019 , si provvede mediante le risorse allocate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale".

2 Per gli anni successivi si provvede nell'ambito delle risorse disponibili con le relative leggi di bilancio.

DE PAOLI GIOVANNI

